



# CITTA' DI TERAMO

SETTORE VI ISTRUZIONE - CULTURA – SPORT – MUSEI E PINACOTECA  
PUBBLICA ISTRUZIONE

## INDICE

**Art. 1 – Ambito di applicazione.**

**Art. 2 – Definizione.**

### TITOLO I - SOVVENZIONI

**Art. 3 – Sovvenzioni**

### TITOLO II - CONTRIBUTI

**Art. 4 – Contributi (\*)**

**Art. 4 bis – Contributi (\*\*)**

**Art. 5 – Modalità dell'erogazione del contributo (\*\*\*)**

**Art. 6 – Contributi straordinari (\*\*\*\* abrogato)**

### TITOLO III – SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

**Art. 7 – Soggetti beneficiari**

**Art. 8 – Interventi straordinari**

**Art. 9 – Interventi per ricoveri temporanei o a lunga degenza**

**Art. 10 – Procedure per l'assegnazione dei sussidi**

**Art. 11 – Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari**

### TITOLO IV - VANTAGGI ECONOMICI

**Art. 12 – Scopo della concessione di vantaggi economici**

**Art. 13 – Natura del vantaggio economico**

**Art. 14 – Patrocinio**

**Art. 15 – Istanza e provvedimento**

**Art. 16 – Manifesti ed inviti**

**Art. 17 – Uso di strutture**

**Art. 18 – Vantaggi economici e spese di rappresentanza**

**Art. 19 – Vantaggi per i dipendenti comunali**

**Art. 20 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale**

**Art. 21 – Copertura finanziaria**

**Art. 22 – Disposizione finale**

# **Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.**

## **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

La presente normativa disciplina criteri e modalità della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Sono escluse dalla presente regolamentazione:

- a) I contributi ad Enti pubblici o a Società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
  - b) I contributi la cui esistenza ed il cui ammontare sono determinati dalla legge.
- Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore aventi natura regolamentare.

## **Art. 2 – Definizione.**

Ai soli fini del presente regolamento si definiscono:

- a) Sovvenzioni.  
Per sovvenzione si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi sociali, educativi, culturali, di ricerca, simili, avente carattere continuativo.
- b) Contributi.  
Per contributi s'intendono gli interventi finanziari di carattere straordinario finalizzati al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc...
- c) Sussidi ed ausili finanziari.  
Per sussidi si intendono gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno avente carattere continuativo, mentre l'ausilio finanziario è rivolto allo stesso scopo, ma con carattere straordinario.
- d) Vantaggi economici.  
Per attribuzione di vantaggi economici si intende l'erogazione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio gratuito o a tariffe agevolate a persone fisiche, associazioni, persone giuridiche, gruppi, comitati e centri sociali anche autogestiti senza personalità giuridica.

## **TITOLO I - SOVVENZIONI**

### **Art. 3 – Sovvenzioni**

Per scopi legati alla soluzione di particolari problemi relativi allo sviluppo sociale, culturale, economico, turistico, sportivo, commerciale di determinate aree o di tutto il territorio comunale, il Comune potrà concedere a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dotate o no di personalità, aventi o meno scopo di lucro, sovvenzioni legate allo svolgimento di particolari attività.

Il Consiglio Comunale dovrà, con proprio atto deliberativo generale, istituire la sovvenzione, determinando il tipo di attività per cui la sovvenzione stessa può essere concessa, l'entità della stessa, le caratteristiche dei soggetti beneficiari, il procedimento di concessione.

Le fasi di procedimento di concessione dovranno comunque essere le seguenti:

- a) presentazione della domanda di sovvenzione, alla quale dovrà essere allegato il programma di attività contenente il preventivo delle spese previste;
- b) provvedimento di adesione di massima;

- c) presentazione, del rendiconto dell'attività svolta e consuntivo delle spese sostenute debitamente documentate;
- d) erogazione della sovvenzione.

## **TITOLO II - CONTRIBUTI**

### **Art. 4 – Contributi (\*)**

Il Comune può concedere a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità, purché non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo, per la comunità locale.

Possono essere concessi contributi a soggetti aventi anche fini di lucro, fermo restando che non sia il lucro l'unico e prevalente scopo della manifestazione, che in questo caso dovrà avere rilevanza locale o nazionale e/o internazionale e comunque sempre di particolare interesse per la cittadinanza.

Il contributo potrà consistere in una somma di denaro, oppure in ausili materiali, quali per esempio: coppe, targhe, medaglie, ecc.

I soggetti interessati dovranno produrre apposite domande di contributo, in carta semplice, indirizzate al Sindaco e contenente i seguenti dati:

- 1) Generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- 2) Una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza la natura, gli scopi della manifestazione e l'importanza che la stessa riveste per la collettività;
- 3) Il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti e gli eventuali proventi dell'iniziativa.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessore delegato al settore, previa valutazione della richiesta prodotta in relazione agli scopi della manifestazione e, sulla base delle indicazioni programmatiche già fornite dalla Commissione Consiliare, provvederà a far istruire l'istanza stessa dal competente ufficio e trasmetterla alla Giunta per l'adozione del relativo atto deliberativo.

La Giunta Comunale, per la determinazione degli importi dei contributi da assegnare ai richiedenti, prenderà come parametri:

- a) Valenza sociale dell'iniziativa;
- b) Impegno di spesa del programma;
- c) Capacità del programma di valorizzare l'immagine della Città e valutazione del rilievo culturale, sportivo, turistico, ecc. delle attività proposte;
- d) Disponibilità di fondi iscritti nel bilancio comunale, in relazione al numero ed importanza delle attività che generalmente vengono svolte nel corso dell'anno;
- e) Mantenimento ed eventuale incentivazione di attività già consolidate nel passato;
- f) Rilevanza oltre che locale, anche nazionale o internazionale dell'iniziativa o di particolare interesse per la cittadinanza.

Nel provvedimento di assegnazione del contributo, qualunque sia il suo ammontare, il Comune, qualora siano stampati manifesti, locandine, ecc., potrà richiedere la seguente menzione sugli stessi: PATROCINIO COMUNE DI TERAMO. Trattandosi di oneri facoltativi, in nessun caso la richiesta di contributo potrà essere vincolante per l'Amministrazione Comunale, che opererà, comunque, per la relativa determinazione secondo quanto previsto ai punti a), b), c), d), e), f).

---

(\*) rettificato con D.C. n. 26 del 10/05/1996.

Ai fini dell'erogazione in concreto del contributo assegnato, i beneficiari dello stesso dovranno presentare a fine manifestazione i seguenti atti:

- 1) una relazione sullo svolgimento della manifestazione;
- 2) il rendiconto analitico delle spese e delle entrate, eventualmente realizzate o comunque accertate, ivi compreso i contributi concessi da altri Enti o Privati;
- 3) i documenti di spesa in originale o in copia conforme.

Qualora dal rendiconto dovesse risultare che le entrate, comprensive del contributo comunale, superino le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo assegnato o alla riduzione dello stesso nei limiti del pareggio tra spese ed entrate.

Parimenti si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato, qualora si dovesse verificare una differenza in meno superiore al 20% tra il piano finanziario (spese) proposto sulla richiesta originaria e il rendiconto (delle spese) presentato a fine manifestazione.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, su richiesta degli interessati partecipare e collaborare alla realizzazione di iniziative di particolare importanza nel campo sociale, culturale, turistico, sportivo, ecc., anche se delegate ad altri per la organizzazione.

A integrazione, pertanto, di quanto già indicato all'art. 20 del Regolamento, si precisa che, in occasione dell'adozione della deliberazione di Giunta, relativa alla partecipazione per iniziative di interesse peraltro collettivo, dovranno essere esplicitati i limiti di responsabilità che l'Amministrazione intende assumere in merito, precisandosi, per quanto concerne la messa a disposizione di mezzi finanziari, che l'Amministrazione farà riferimento ai criteri di assegnazione e modalità di erogazione già specificati nella nuova formulazione dell'art. 4 relativo ai contributi.

Di precisarsi, inoltre, che la consegna delle attrezzature, mobili (palco, transenne, ecc.), sarà subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 4 bis – Contributi (\*\*)**

Il Comune di Teramo può concedere a società sportive, associazioni, ecc., purché non aventi fini di lucro e che comunque operano da almeno tre anni, contributi finalizzati al sostegno per lo svolgimento di campionati nelle diverse discipline, che siano di rilevante interesse per la collettività e riescono maggiormente a pubblicizzare la Città di Teramo in campo regionale, nazionale ed internazionale.

Al fine della concessione del contributo, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco di Teramo e contenente i seguenti dati:

- 1) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- 2) una dichiarazione da parte del legale rappresentante della società, associazione, ecc. relativa al bilancio dell'attività svolta nell'anno agonistico precedente quello della richiesta, che evidenzi l'ammontare delle entrate e delle spese; se la richiesta viene effettuata a campionato già iniziato, occorre che venga prodotta anche una dichiarazione relativa al bilancio di previsione (entrate e spese) dell'anno in corso;

---

(\*\*) istituito ed approvato con D.C. n. 105 del 29/10/1998.

L'ammontare del contributo sarà determinato, in relazione comunque alle disponibilità di bilancio, dall'Amministrazione Comunale, che darà all'ufficio competente, tramite il Sindaco o l'Assessore al ramo, precise indicazioni dell'importo da assegnare, al fine della istruzione della pratica che sarà trasmessa alla Giunta per l'adozione del relativo atto deliberativo;

Per la determinazione del contributo l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti parametri:

- a) l'impegno finanziario dell'attività;
- b) la rilevanza sociale della società o associazione;
- c) la capacità di valorizzare l'immagine della Città;
- d) mantenimento di attività già consolidate nel passato;
- e) l'interesse e il coinvolgimento della collettività.

Trattandosi di oneri facoltativi, in nessun caso la richiesta di contributo potrà essere vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Il contributo verrà erogato in concreto per il 50% con l'atto di assegnazione dello stesso, e per il 50% a conclusione del campionato; per quest'ultimo caso, previa presentazione del bilancio consuntivo, mediante dichiarazione del legale rappresentante della società, da cui siano rilevabili le spese e le entrate a qualunque titolo realizzate.

Qualora dal bilancio consuntivo dovesse risultare che le entrate, comprensive del contributo comunale, superino le spese sostenute per la realizzazione del campionato, ecc., l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo o alla riduzione dello stesso, nei limiti del pareggio tra spese e entrate.

#### **Art. 5 – Modalità dell'erogazione del contributo (\*\*\*)**

Qualora il contributo superi £ 20 (venti) milioni (€ 10.329,138) i diritti e gli obblighi reciproci delle parti (Amm.ne Com.le e destinatario), saranno formulati con lo stesso atto di assegnazione del contributo che verrà firmato per accettazione e non tramite apposita convenzione.

#### **Art. 6 – Contributi straordinari (\*\*\*\*)**

### **TITOLO III – SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI**

#### **Art. 7 – Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare di sussidi o ausili finanziari le persone che si trovano nelle condizioni di indigenza residenti o che hanno acquisito il domicilio di soccorso del Comune o le persone in transito se segnalate dagli organi di polizia o altre istituzioni competenti.

L'esame delle istanze per la concessione di sussidi ed ausili finanziari dovrà essere preceduto dall'audizione e dall'accertamento delle condizioni finanziarie delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art 433 del codice civile modificato dall'art. 168 della legge 151/75.

---

(\*\*\*) rettificato con D.C. n. 26 del 10/05/1996 e successiva D.C. n. 105 del 29/10/1998.

(\*\*\*\*) abrogato con D.C. n. 26 del 10/05/1996.

E' da considerare indigente la persona fisica o il nucleo familiare il cui reddito non supera i seguenti limiti:

- capo famiglia: importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale;
- secondo membro: importo mensile pari all'80% di quello del capo famiglia;
- terzo membro: importo mensile pari al 50% di quello del capo famiglia;
- quarto membro: importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;
- quinto membro e successivi: importo mensile pari all'assegno del nucleo familiare o agli assegni familiari.

Tale importo va determinato al netto dell'eventuale canone d'affitto e delle spese condominiali nella misura massima dell'80% della pensione sociale e delle spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o stati di malattia).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del sussidio da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo nucleo familiare, ma anche l'eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi sociali gestiti direttamente o indirettamente dal Comune (asilo nido, mensa, assistenza domiciliare, trasporto, ecc.).

Per la concessione di sussidi o ausili finanziari, va tenuto conto, per la valutazione dello stato di bisogno, anche il tenore di vita complessivo e dell'eventuale proprietà di beni mobili ed immobili del richiedente.

#### **Art. 8 – Interventi straordinari**

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di un soggetto in stato di bisogno anche se non sussiste lo stato di indigenza di cui all'art. precedente previa verifica e relazione del competente ufficio, nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale e anche di natura sanitaria la dove non coperta dal servizio sanitario;
- sostegno economico di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere considerati di volta in volta dall'Ufficio competente data la grande varietà dell'emergenza.

Il servizio straordinario può essere sostituito da altre forme indirette d'intervento in alternativa al contributo economico (servizi gestiti direttamente dal Comune o anche indirettamente).

Al fine di immediata risposta a casi di assoluta urgenza per soggetti di acclarata indigenza, ivi compresi gli itineranti, il sussidio, secondo i criteri fissati dal presente regolamento, potrà essere disposto dal Sindaco (o Assessore delegato) con ordine di servizio previa relazione del servizio sociale del Comune, tramite l'ufficio Economato.

#### **Art. 9 – Interventi per ricoveri temporanei o a lunga degenza**

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in Case di Riposo, Convitti, Istituti e Comunità.

Hanno diritto a fruire dell'intervento:

- I soggetti inabili al lavoro il cui reddito familiare accertato non consenta il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero e non esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione richiesta;

- Gli anziani che hanno già raggiunto l'età pensionabile che vivono in stato di abbandono il cui reddito non consenta il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
- I minori in situazioni gravi socio-ambientali o per disposizione da parte del Tribunale per i Minorenni.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

La misura della disponibilità economica mensile viene determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Detto importo è annualmente aggiornabile.

#### **Art. 10 – Procedure per l'assegnazione dei sussidi**

La concessione dei sussidi, come in precedenza definiti, è disposta sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa del servizio attività sociale presso la Ripartizione Promozione Sociale.

Le domande, corredate da necessaria documentazione comprovante lo stato di bisogno, vanno inoltrate all'ufficio competente per gli opportuni accertamenti.

Il sussidio viene deliberato con atto di Giunta su proposta dell'ufficio competente per la durata massima di un anno e può essere rinnovato su presentazione di nuove richieste e dietro verifica del permanere dello stato di bisogno, con le modalità di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 11 – Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari**

La concessione degli ausili finanziari, come precedentemente definiti, è disposta, con atto di Giunta, a richiesta degli interessati o su iniziativa del servizio attività sociali, che provvede anche ad inviare la proposta alla Giunta nei modi e nei termini del precedente art. 10.

### **TITOLO IV - VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 12 – Scopo della concessione di vantaggi economici**

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento dei fini statuari del Comune.

Rientrano in questa forma di intervento anche il patrocinio o compartecipazioni e comunque tutte le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso o su richiesta di altri Enti, associazioni, comitati ed anche privati.

#### **Art. 13 – Natura del vantaggio economico**

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relativi:

- a) Al godimento di un bene comunale mediante:
  - a1) concessione a titolo gratuito od oneroso di edifici o locali di proprietà del Comune;
  - a2) concessione di sale comunali, teatro, ecc., per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate o promosse in collaborazione con il Comune o, anche, a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
  - a3) concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi personale del Comune per manifestazioni patrocinate e/o comunque promosse in collaborazione con il Comune.

- b) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
- b1) concessione d'uso di automezzi comunali;
  - b2) trasporto pubblico agevolato;
  - b3) mensa scolastica;
  - b4) attività sportiva gestita dal Comune;
  - b5) soggiorni estivi per minori e per anziani;
  - b6) assistenza domiciliare agli anziani;
  - b7) fornitura pasti a domicilio per anziani non autosufficienti viventi soli;
  - b8) altri servizi gestiti dal Comune.

#### **Art. 14 – Patrocinio**

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Quando l'iniziativa consiste in un'attività istituzionale del Comune, il patrocinio comporta, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l'iniziativa. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui agli artt. 4, 16 e 17 del presente regolamento, nei casi ed alle condizioni dagli stessi previsti.

La concessione del patrocinio compete alla Giunta comunale.

#### **Art. 15 – Istanza e provvedimento**

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:

- 1) programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
- 2) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;
- 3) relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente.

L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine verrà sospeso dall'invio della richiesta d'integrazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

La Giunta dovrà deliberare la concessione o il rifiuto del patrocinio entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina della sospensione del termine stabilita dal comma precedente.

Per particolari settori, materie o procedimenti potranno essere stabiliti dal Dirigente del servizio, termini del procedimento diversi da quelli sopra detti, per la parte del procedimento di competenza del servizio stesso.



## **Art. 16 – Manifesti ed inviti**

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari ed agli inviti dell'iniziativa, oltre, eventualmente, alla spedizione degli stessi, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e l'iniziativa abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

## **Art. 17 – Uso di strutture**

Il Comune potrà concedere a soggetti per iniziative aventi finalità prevalentemente non commerciali l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento, o l'apprestamento di strutture occasionali. Tale concessione non potrà comportare l'utilizzo di personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

Per strutture immobiliari particolari, caratterizzate da un uso che rende indispensabile una maggiore celerità del procedimento di concessione, potranno essere approvate speciali regolamentazioni che attribuiscono al Dirigente del servizio interessato la competenza ad emanare l'atto di concessione.

Per quanto concerne l'istanza ed i termini del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 15.

## **Art. 18 – Vantaggi economici e spese di rappresentanza**

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'Ente od organizzazione cui appartengono, per incontri e manifesti ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

La Giunta presenterà semestralmente al Consiglio il rendiconto di tutte le spese sostenute per motivi di rappresentanza.

Tale rendiconto dovrà altresì essere affisso all'Albo Pretorio del Comune ed essere accessibile a chiunque ne faccia richiesta.

## **Art. 19 – Vantaggi per i dipendenti comunali**

Ai dipendenti comunali organizzati in circoli ricreativi, culturali, sportivi, ecc..., o comunque promotori di iniziative anche occasionali tese allo stesso scopo, può essere concesso l'utilizzo in forma gratuita o a tariffa agevolata, degli impianti o strutture di proprietà comunale gestite direttamente o indirettamente previa procedura di cui al successivo art. 20.

## **Art. 20 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale**

Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati, dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;

- b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque in condizione di vantaggio.

Tutti i vantaggi economici saranno concessi previa adozione di apposita deliberazione di Giunta su proposta del Settore di competenza ivi compresi il Patrocinio e la compartecipazione per iniziative di interesse collettivo con specificato la natura e la misura di impegno assunto dal Comune relativamente alle attrezzature, il personale comunale e mezzi finanziari messi a disposizione.

#### **Art. 21 – Copertura finanziaria**

La concessione dei sussidi, ausili finanziari e di vantaggi economici è subordinata alle risorse disponibili in bilancio.

#### **Art. 22 – Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vanno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia.